

TRIBUNALE DI MILANO SECONDA SEZIONE CIVILE (FALLIMENTI)

MILANO, 5 OTTOBRE 2010

- ⇒ A tutti i professionisti che collaborano con la Sezione
 Fallimenti del Tribunale di Milano in qualità di
 Curatori fallimentari, Commissari e Liquidatori
 giudiziali (a mezzo DigiCamere)
- ⇒ a tutti i Giudici Delegati della Sezione
- ⇒ e p.c. al Presidente del Tribunale, dott.ssa Livia Pomodoro

Comunicazione di servizio n. 8/2011 (+ allegato)

Oggetto:

- 1) proposta della Fondazione dei dottori commercialisti per promuovere a costi contenuti la mediazione facoltativa;
- 2) Schema standard dei progetti di stato passivo.

Rendo noto che nel *plenum* tenutosi in data 28 settembre 2011 i Giudici Delegati della Sezione Fallimenti hanno:

 valutato positivamente la proposta formalizzata dalla Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano - a cura del delegato dott. Carlo Bianco - di incentivare l'attivazione della nuova mediazione facoltativa nei procedimenti, spesso lunghi e complessi come nel caso di azioni risarcitorie nei confronti degli organi sociali dell'impresa (azioni di responsabilità), promossi dai fallimenti.

La valutazione è stata positiva perchè il tentativo di mediazione è indubbiamente una chance aggiuntiva che può evitare le lungaggini dei procedimenti giudiziari, tanto più

A

se i mediatori riusciranno – valorizzando, come commercialisti, le competenze richieste dall'ambito specialistico di riferimento – ad acquisire progressivamente la capacità di proporre soluzioni conciliative congruenti e convenienti.

La proposta prevede peraltro costi alquanto contenuti per le procedure, nel contesto di un più generale regime di favore, che contempla il pagamento solo al termine del procedimento e solo in caso di esito positivo, salvo un contributo forfetario di iscrizione e un contributo compensativo nel caso in cui la controparte non si presenti dal mediatore.

I curatori pertanto potranno gestire anche meglio e più diligentemente le procedure fallimentari avvalendosi di questa aggiuntiva *chance* operativa.

I dettagli dell'offerta si possono leggere nella copia della proposta originale che viene allegata alla presente.

II) deciso di proporre uno schema comune di progetto di stato passivo, che consenta di comprendere meglio, per quanto sinteticamente, le ragioni della domanda (causa petendi), quale sia la documentazione a supporto e quale la proposta conclusiva del curatore, nonché di omogeneizzare anche la grafica, per rendere meglio leggibile il progetto e più comprensibile il provvedimento del G.D.

Verrà in seguito comunicato a tutti i curatori lo schema contenente le indicazioni di cui sopra.

II PRESIDENTE (dott. Filippo Lamanna)



Prot.F. n.25/11/CB/ms

Milano, 16 settembre 2011

Al Presidente

della Sezione Fallimentare

Tribunale di Milano

Dott. Filippo Lamanna

Proposta di convenzione tra la Camera Arbitrale e di Conciliazione della Fondazione e la Sezione Fallimentare del Tribunale di Milano in materia di mediazione sui contenziosi fallimentari.

Illustrissimo Signor Presidente,

faccio seguito al colloquio avuto prima della pausa estiva, in cui Le presentavo la possibilità, per le procedure concorsuali, di accedere all'istituto della mediazione per la soluzione del contenzioso civile.

Come è noto il ricorso alla mediazione è obbligatorio, a partire dal 21 marzo 2011, per i casi di controversia in materia di:

- o diritti reali (distanze nelle costruzioni, usufrutto e servitù di passaggio ecc.)
- divisione
- successioni ereditarie
- o patti di famiglia
- o locazione
- comodato
- affitto di aziende
- risarcimento danni da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità,
- contratti assicurativi, bancari e finanziari.



L'obbligatorietà per le controversie in materia di condominio e risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti è stata differita al 20 marzo 2012 per consentire un avvio graduale del meccanismo.

Oltre alle materie per cui è previsto l'obbligo del procedimento di mediazione, in ogni altra materia, in cui i diritti sono disponibili, si può invitare la controparte ad accedere alla mediazione VOLONTARIA, al fine di evitare un ordinario ricorso al giudice civile.

Le motivazioni che portano a favorire il ricorso alla mediazione rispetto al giudizio civile sono varie, ma tra tutte si possono ricordare:

- la celerità, non potendo, per legge durare più di quattro mesi ed essendo previsto il primo incontro entro quindici giorni dalla comunicazione della domanda;
- **l'economicità**, non essendo prevista l'obbligatorietà della tutela legale ed essendo i costi del servizio prestabiliti per legge (d.m. 180/2010) sulla base della tariffa seguente:

Scaglioni valore		<u>Tariffa</u>	
Da	3.	onorario per parte	
C. 0,01	€. 1.000,00	C. 65,00	
€. 1.000,0±	€. 5.000,00	C. 130,00	
C. 5.000,01	C. 10.000,00	C. 240,00	
C. 10.000,01	C. 25.000,00	C. 360,00	
C. 25.000,01	C. 50.000,00	€. 600,00	
C. 50.000,01	C. 250.000,00	C. 1.000,00	
C. 250.000,01	C. 500.000,00	C. 2.000,00	
C. 500.000,01	C. 2.500.000,00	C. 3.800,00	
C. 2.500.000,01	C. 5.000.000,00	C. 5.200,00	
Oltre: C. 5.000.000,01		C. 9.200,00	

L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della tabella:



- a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;
- b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quinto in caso di successo della mediazione;
- c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo;
- d) deve essere ridotto di un terzo nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo;
- e) deve essere ridotto di un terzo quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento.

Ai sensi dell'art. 16 del D. M 180 del 18 ottobre 2010 le spese di mediazione devono essere corrisposte prima dell'inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà.

La Fondazione dei Dottori Commercialisti, a cui fa capo la Camera Arbitrale e di Conciliazione dei Dottori Commercialisti, organismo autorizzato dal Ministero della Giustizia già da 5 novembre 2007, in considerazione della collaborazione con la sezione fallimentare di numerosi Dottori Commercialisti, **propone un trattamento differenziato e di maggior favore** per l'accesso alla mediazione per i procedimenti i cui valori di causa superano i € 50.000.

Il trattamento di favore consiste nel prevedere:

- il <u>pagamento</u> dell'intero servizio al termine del procedimento <u>in caso</u> di esito <u>positivo</u> della mediazione, fatta eccezione per € 40,00 necessarie all'apertura della procedimento da versarsi al momento del deposito della domanda di mediazione;
- la <u>riduzione</u> del costo del servizio a € 250,00 forfettariamente determinato, quando <u>nessuna delle controparti partecipa</u> al procedimento;
- la <u>riduzione</u> del costo del servizio <u>al 50%</u> dell'importo previsto in tabella <u>in caso di abbandono</u> del procedimento dalla/e <u>controparte</u>/i prima del termine



-. Le agevolazioni non si applicano alle controparti del procedimento.

Tale trattamento più favorevole potrà consentire, in termini ragionevolmente brevi e a costi particolarmente contenuti, di esperire tentativi di soluzione dei giudizi alternativi rispetto ai procedimento giurisdizionali ordinari, avvalendosi di mediatori qualificati ed indipendenti, scelti dall'Organismo anche in considerazione della materia da trattare.

Il ricorso alla mediazione consente l'individuazione di mediatori competenti, in particolare in materie per le quali è necessaria una conoscenza tecnica specifica, come ad esempio l'affitto d'azienda,

per cui è prevista l'obbligatorietà della mediazione, o le azioni di responsabilità contro amministratori e sindaci, per le quali la mediazione è volontaria, che investono materie di trattazione propria della professione del commercialista.

La Fondazione dei Dottori Commercialisti si attende da parte degli Organi delle procedure la promozione dell'istituto della mediazione per la soluzione dei conflitti e la preferenza del proprio Organismo come deputato all'amministrazione dei procedimenti di mediazione dei contenziosi fallimentari, per le seguenti ragioni:

la Camera Arbitrale e di Conciliazione è un'iniziativa della Fondazione Dottori Commercialisti di Milano avviata già nel 2004, che ha già svolto numerosi procedimenti arbitrali e di conciliazione;

- La Fondazione nel suo ambito ha istituito la Scuola di Specializzazione per arbitri e conciliatori con l'accreditamento del Ministero della Giustizia con DM n. 180 del 18 ottobre 2010, attraverso la quale forma professionisti

 L'attività di formazione è attiva con la tenuta di corsi base per consentire l'accesso al ruolo dei mediatori e corsi di specializzazione tenuti da formatori accreditati ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 28 del 2010.

Nell'auspicio che la proposta possa essere giudicata di interesse per la Sezione Fallimentare invio distinti saluti.

Il Vicepresidente di Fondazione Dottori Commercialisti di Milano Carlo Bianco

20122 Milano - Corso Europa, 11 - Tel. 02/77880901 - Fax 02/77731173 - 02/7780962 http://www.fdc.mi.it - Cod. Fisc. 11073530153